

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LII-bis
n. 29**

RELAZIONE

**SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**

(Anno 2007)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente per la regione
UMBRIA**

Trasmessa alla Presidenza il 21 gennaio 2008

PAGINA BIANCA

UFFICIO GARANTE DEL CONTRIBUENTE

REGIONE UMBRIA

06124 PERUGIA - via Canali, 12

tel. 0755145991 fax 0755145994

e-mail dr.umbria.garante@agenziaentrate.it

Perugia 21 gennaio 2008

Prot. n. 35

**Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Franco Marini
Palazzo Madama**

**Al Presidente della Camera dei Deputati
On.le Fausto Bertinotti
Palazzo Montecitorio**

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Romano Prodi
Palazzo Chigi**

**All' On.le Ministro dell'Economia e delle
Finanze
ROMA**

**Al Sig. Direttore Regionale della Agenzia
delle Entrate dell'Umbria
PERUGIA**

**Al Sig. Direttore Regionale dell'Agenzia delle
Dogane per il Lazio e l'Umbria
ROMA**

**Al Sig. Direttore Regionale dell'Agenzia del
Territorio per l'Umbria
PERUGIA**

**Al Sig. Generale Comandante Regionale della
Guardia di Finanza dell'Umbria
PERUGIA**

I componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Regione Umbria si sono riuniti collegialmente nella propria sede presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Perugia per redigere la presente **relazione annuale prevista dall'art. 13 –comma 13 bis – della Legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'attività svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007**, comprensiva anche dei dati relativi al 2° semestre 2007, in considerazione che la prima ha gli stessi fini informativi ed, eventualmente, propositivi della seconda. L'approvazione è avvenuta all'unanimità.

PREMESSA:

Come dispone la normativa di cui all'art. 13, comma 13 bis, della L. 212/2000, sopra citato, lo scrivente è chiamato a fornire al Parlamento e al Governo “dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale” utili a porre in evidenza tutte le problematiche riscontrate nel corso dell'attività espletata durante l'anno 2007.

Per realizzare ciò si è tenuto essenzialmente in debito conto, come per il passato, delle varie notizie e informazioni provenienti dai diversi ambienti economici, finanziari e sociali, esistenti sul territorio regionale oltre che dei dati raccolti nel corso del periodo in questione..

Inoltre, come nelle altre precedenti relazioni, vengono qui posti in evidenza alcuni aspetti critici emersi nel corso dell'attività svolta da parte del Garante; le relative considerazioni conclusive, infine, saranno indicate nella parte finale della presente relazione.

La presente relazione si articola nelle seguenti quattro parti:

- 1)Attività riguardante le funzioni del Garante, e dati statistici riferiti ai periodi in esame**
- 2)Mezzi necessari per assicurare le funzioni di segreteria e tecniche**
- 3)Proposta di “autonomia di bilancio” per l'Ufficio del Garante**
- 4)Considerazioni comparative sui risultati raggiunti e proposte per la maggiore incisività dei poteri d'intervento**

1) Attività riguardante le funzioni del Garante, con dati statistici (annuali e semestrali)

Si ritiene utile inserire qui alcuni prospetti statistici con i dati relativi alla attività espletata nel periodo in esame.

Istanze pervenute nell'anno 2007

giacenze iniziali al 1°.01.07	istanze pervenute nell'anno 2007	Totale	pratiche chiuse nell'anno 2007	giacenze finali al 31.12.07
49	58	107	46	61

Istanze pervenute nell'anno 2007, distinte per materia

IRPEF	IRAP	ICI	Bollo auto	rim- borsi	riscos- sione	verifiche	segnalaz. disfunzioni	varie	autotutela	fermo amm.vo	tot
5	1	5	1	3	6	3	6	19	5	4	58

Istanze per provincia di provenienza

Le istanze del 2007 sono pervenute in misura più rilevante dalla Provincia di Perugia rispetto a quella di Terni.

Come già precisato, si inseriscono nella presente relazione annuale anche i dati numerici e statistici relativi al 2° semestre 2007:

Istanze pervenute nel 2° semestre 2007

giacenze iniziali al 1°.07.07	istanze pervenute nel 2° sem 2007	totale	pratiche chiuse nel 2° sem 2007	giacenze finali al 31.12.07
57	31	88	27	61

Istanze pervenute nel 2° semestre 2007, distinte per materia

IRPEF	IRAP	ICI	bollo auto	rim- borsi	riscos- sione	verifiche	segnalaz. disfunzioni	varie	autotutela	fermo amm.vo	tot
3	-	1	-	2	2	1	6	12	3	3	31

Atteso quanto sopra, si ritiene di dover preliminarmente segnalare, come già fatto ripetutamente anche nelle precedenti relazioni, che permane ancora una scarsa conoscenza, da parte dei cittadini, dello Statuto dei diritti del contribuente in generale ed in particolare della figura del Garante. Addirittura sono ancora molti ad ignorare la esistenza stessa del predetto Ufficio; praticamente, è conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori che quotidianamente frequentano gli uffici fiscali e da coloro che abitualmente si dedicano alla lettura degli articoli pubblicati sulla stampa specializzata.

Ecco perché è fondamentale che, a tutti i livelli, si operi con determinazione e costanza a far conoscere questo istituto a tutti i cittadini ed in particolare a quelli che partecipano, proporzionalmente alle loro potenzialità finanziarie, alle Entrate dello Stato. E' più che evidente che l'attività del Garante non può essere richiesta - come spesso accade - solo da professionisti e consulenti per ottenere consulenze garantite e gratuite specialmente in occasione di questioni particolarmente complesse; essa invece deve potersi occupare essenzialmente dei contribuenti poco esperti e meno abbienti al fine di supportarli nei loro rapporti con gli Uffici del settore tributario.

Finché si verrà a conoscenza della esistenza del Garante solo per caso (o per "sentito dire") non si potrà ritenere realizzato lo spirito che fu posto, a suo tempo, dal legislatore alla base della sua creazione.

Tuttavia, ancora una volta, si precisa che lo scrivente, fin dall'inizio, ha finalizzato la sua attività alla massima collaborazione con i contribuenti, sia telefonicamente che attraverso contatti personali in ufficio; oltre ad individuare le eventuali possibili soluzioni ai problemi prospettati, ed eventualmente indirizzare gli interessati agli uffici competenti, si è fornito ad essi tutto l'aiuto necessario sui problemi prospettati, ciò anche attraverso consultazioni dirette con i Garanti stessi.

Circa le istanze precedute o seguite da un **contenzioso**, non si ha nulla da aggiungere a quanto già espresso in altre occasioni, e cioè che **non si può intervenire nel merito delle istanze proposte per non interferire con le Commissioni Tributarie competenti** - salvo che non sussista un manifesto errore di fatto o di diritto che consigli l'esercizio dell'autotutela.

Per quanto riguarda i **rapporti con gli altri Enti o Uffici interpellati per le istruttorie**, essi sono, come sempre, improntati alla massima disponibilità da parte dei

medesimi, e le richieste che vengono rivolte all'inizio della trattazione di ogni pratica vengono di solito evase - salvo eccezioni - nei tempi previsti dalla normativa in vigore. Talvolta è accaduto che **la necessità di ulteriori precisazioni o approfondimenti nel corso dell'istruttoria abbia portato ad un conseguente allungamento dei tempi di chiusura delle pratiche**. Tuttavia, ove possibile, si cerca di seguire come sempre le pratiche anche attraverso contatti diretti con il personale degli Uffici Tributari competenti nell'ambito della nostra Regione, comunicando successivamente alla parte istante i relativi pareri motivati.

A chiusura, una citazione speciale e doverosa è dovuta nei confronti della locale Direzione Regionale delle Entrate e del Comando della Guardia di Finanza.

Con entrambi, nel periodo in questione i **rapporti** sono stati improntati alla massima cordialità e costruttiva collaborazione.

Sulle **modalità operative utilizzate in occasione dell'espletamento dell'attività istituzionale nell'anno in trattazione**, lo scrivente ha posto in essere sin dall'inizio le azioni **più semplici ed informali** per agevolare i cittadini contribuenti nella presentazione delle loro segnalazioni; queste ultime alcune volte vengono esposte anche verbalmente al personale di segreteria il quale, dopo l'esposizione del caso segnalato, formalizza la procedura con la stesura di un regolare verbale che viene a sua volta protocollato e posto in trattazione.

I contatti diretti si rivelano particolarmente significativi nel caso in cui, già dal solo colloquio, emerga la **non sostenibilità delle ragioni esposte dal soggetto interessato** e specialmente quando si evidenzia con chiarezza l'inesistenza dei comportamenti scorretti da parte degli Uffici, quali inizialmente segnalati dai contribuenti.

Questa procedura, a parere dello scrivente, è utile per contribuire ad eliminare sul nascere potenziali controversie che si rivelerebbero alla fine prive di fondamento.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, si è constatato, in base alle istanze ricevute, che per l'inoltro delle stesse - oltre alle ordinarie vie postali ed al fax - sta prendendo sempre più piede **l'utilizzo della posta elettronica**.

Durante la gestione della pratica si fa tutto il possibile per **instaurare un buon rapporto con gli interlocutori** fornendo ai singoli contribuenti - sia di persona che per telefono - informazioni dettagliate sulle procedure da seguire caso per caso, e - in generale - sulle procedure più idonee, utili per la soluzione dei problemi prospettati.

A parte l'esame vero e proprio delle pratiche, risulta **tutt'altro che residuale l'attività dedicata al contatto diretto con il pubblico**. Infatti, anche nel periodo considerato si sono verificate spesso **richieste di informazioni generiche** effettuate sia personalmente che

telefonicamente da parte di contribuenti ai quali comunque sono stati puntualmente forniti lo stesso suggerimenti ed informazioni, anche se si ritiene tale compito non proprio di competenza del Garante.

Nell'anno in trattazione sono stati eseguiti, come prevedono le norme in materia (art.13 c. 8, della L. 212/2000), accessi informali presso qualche ufficio finanziario onde poter valutare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione ai contribuenti nonché la praticabilità dei locali aperti al pubblico.

Nel corso dell'anno 2007 non sono pervenute istanze inerenti i tributi di competenza dell'**Agenzia delle Dogane e del Territorio**.

Infine, quanto alle richieste formulate a questo Ufficio perché venga espresso il **parere ai fini della emanazione del decreto di accertamento del mancato o irregolare funzionamento di Uffici finanziari** ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del D.L.498/61, convertito con legge 770/1961, come modificato dall'art. 10 del Dlgs. 32/2001, nell'anno interessato risultano evase n. 3 richieste, pervenute dall'Agenzia del Territorio.

Casi particolari

1 – Settore della Riscossione

Al riguardo diverse sono le segnalazioni avutesi nel 2007 che hanno riguardato problemi e proteste riguardanti, in particolare, le procedure di fermo amministrativo di beni mobili registrati (cd.ganasce fiscali) e di ipoteca legale sui beni immobili del contribuente poste in essere dalle Concessionarie per la riscossione operanti nella Regione Umbria.

Va detto, peraltro, che nel luglio scorso la società EQUITALIA è finalmente intervenuta sul punto per fissare e rendere omogenei sul territorio nazionale i criteri per l'adozione dei suddetti provvedimenti cautelari, anche perché si erano effettivamente verificati eccessi ed abusi.

Alla luce del contenuto delle segnalazioni pervenute in merito, e tenuto conto del fatto che - rispetto alla precedente normativa - le attuali disposizioni di legge hanno ora dotato le Concessionarie di sistemi per la riscossione coattiva che, a loro volta, hanno dato luogo ad interventi talvolta esagerati o discutibili rispetto alle somme da riscuotere, si ritiene opportuno

in questa materia un intervento legislativo che preveda un controllo sull'attività di Equitalia S.p.A. da parte di un soggetto che deve essere, però, terzo rispetto agli azionisti.

Questo perché l'importante e delicata **attività di riscossione deve essere espletata con la massima correttezza e senza ingiustificati carichi per i cittadini**. E' appena il caso di ricordare che nei rapporti obbligazionari di qualsiasi natura vanno comunque rispettati i principi della correttezza e della buona fede (di cui al cod.civ. artt. 1175 e 1375), per non parlare poi dei **principi generali fissati proprio dallo Statuto dei diritti del contribuente**.

Fermo restando che le cosiddette "ganasce fiscali", in particolare, possono essere considerate come un utile deterrente contro l'evasione in generale, va detto però che in caso di adozione di altre misure cautelari, quali le iscrizioni ipotecarie, il danno per i contribuenti può anche avere conseguenze che vanno ben oltre: ad esempio, l'impossibilità di accedere al credito bancario per i soggetti interessati, con tutte le conseguenze del caso che si possono immaginare per un privato ed, a maggior ragione, per le piccole aziende.

2 – detrazioni per carichi familiari

In questo settore è stata segnalata una fattispecie che, in sostanza, solleva un problema circa la necessità e l'opportunità di innalzare la soglia minima dei redditi a suo tempo fissata per poter considerare il coniuge a carico (pari attualmente ad Euro 2.840,41), atteso che tale importo - nonostante il lungo tempo ormai trascorso dalla sua determinazione (era pari a 5.500.000 delle vecchie lire) - non risulta essere mai stato modificato ed adeguato, anche alla luce della perdita del potere d'acquisto causata dall'inflazione e dal caro vita, ormai riconosciuto e constatato a tutti i livelli.

La segnalazione potrebbe essere fondata e condivisibile, e come tale, andrebbe esaminata e valutata anche per verificare se l'eventuale modifica e l'innalzamento della suddetta soglia possa essere considerato utile, sia pur indirettamente, per contribuire ad evitare o disincentivare il ricorso al lavoro "in nero" da parte di soggetti che, magari per averla superata anche di poco, si sono poi trovati a dover restituire in sede di dichiarazione dei redditi tutte le relative detrazioni per coniuge a carico già attribuite in busta paga, come verificatosi nella fattispecie qui segnalata.

In un momento in cui si parla molto di tutela delle famiglie, sarebbe forse opportuno valutare il possibile riesame anche di questo dato fiscale.

3- sicurezza informatica

Altra segnalazione ha riguardato un argomento particolarmente delicato, quale la sicurezza informatica delle procedure utilizzabili da parte dei contribuenti tramite il sito INTERNET dell'Agenzia delle Entrate. Trattandosi di argomento tecnico la cui gestione è affidata ad un settore appositamente dedicato alla materia suddetta, la segnalazione è stata inviata alla locale Direzione Regionale che ha provveduto a sottoporla agli Uffici centrali dell'Agenzia.

4- applicazione dell'autotutela

Alcune delle istanze pervenute hanno riguardato **richieste di attivazione dell'autotutela**: a questo riguardo va precisato che nella maggior parte dei casi l'esito è stato negativo, in quanto lo scrivente non ha ravvisato la presenza di elementi utili per l'attivazione della stessa.

Difatti, solo se l'atto contestato contiene vizi di legittimità o errori giuridici o di fatto ricollegabili a qualcuna delle previsioni contenute nel relativo Regolamento (DM 11.02.1997, n 37) si può chiedere il riesame dell'atto stesso per poi sollecitare l'adozione dei relativi provvedimenti.

In genere, però, se il giudizio sulla fondatezza dell'atto dipende dalla controversa soluzione di questioni giuridiche, il Garante non ritiene di intervenire ed indirizza il contribuente verso una pronuncia del giudice, mentre se il giudizio sull'atto dipende da elementi o valutazioni di fatto che contraddicono elementi scaturiti da verifiche o dall'esame istruttorio degli atti prodotti all'ufficio, il Garante, che non dispone di mezzi o strumenti per effettuare autonome indagini che possano sostituirsi all'attività espletata dagli organi competenti, non interviene, comunicando il tutto al contribuente.

Di contro, si verificano talvolta casi in cui l'Ufficio interpellato dal Garante si limita a ribadire pedissequamente il proprio punto di vista senza confutare le eventuali specifiche osservazioni sollevate. Comunque si ritiene che gli Uffici preposti debbano gestire l'istituto con la massima attenzione, in considerazione del fatto che il mancato esercizio dell'autotutela può procurare sì un danno al contribuente ma dare anche luogo ad eventuali danni erariali ove l'ufficio risulti soccombente nel caso di successiva lite.

2) Mezzi necessari per assicurare le funzioni di segreteria e tecniche

La **sede** dell'Ufficio del Garante, come è stato dato atto in precedenti occasioni, risulta essere assolutamente confacente alle esigenze di servizio grazie al puntuale adempimento, da parte della Direzione Regionale dell'Umbria, di quanto disposto dall'art. 13, comma 5, della L. 212/2000.

Altrettanto dicasi per i **locali** dell'Ufficio, i quali, si ripete, insieme agli altri Uffici, comprese le Commissioni Tributarie ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza, sono ben ubicati nel Palazzo degli Uffici Finanziari. Molto ampie e comode risultano le zone adibite a parcheggio per i dipendenti e per il pubblico.

Inoltre, si conferma la **situazione ottimale dell'arredamento e dei mobili assegnati all'Ufficio**.

Infine, per ottenere la piena e completa funzionalità dell'Ufficio, come già fatto presente nelle precedenti relazioni, occorrerebbe avere l'uso di un'altra stanza per dare una più ordinata sistemazione alla segreteria e in particolare all'archivio il quale, sia pure lentamente, sta occupando tutto lo spazio ancora disponibile.

Circa le **apparecchiature** in dotazione, queste ultime, grazie alla sensibilità e alla solerzia del nostro Direttore Regionale, Dr Carlo Palombo, si sono arricchite di un **nuovo p.c.** di recente costruzione, di **una nuova fotocopiatrice e di una nuova stampante**, venendo così incontro alle richieste varie volte formulate in precedenti relazioni.

Altro motivo di soddisfazione è dato dalle **dotazioni informatiche** in atto: queste, con il collegamento ad Internet ed all'Anagrafe Tributaria e con l'attivazione dell'indirizzo di posta elettronica sono risultate utilissime per l'espletamento dell'attività istituzionale; **resta , purtroppo, ancora da risolvere il problema della mancata attivazione di alcuni tipi di interrogazione all'Anagrafe Tributaria**, tra cui quella particolarmente importante sui **rimborsi**, che invece è essenziale in considerazione del fatto che, come è ampiamente risaputo, le istanze al Garante sono spesso presentate proprio a seguito di mancata restituzione di somme ritenute non dovute all'Erario da parte dei contribuenti interessati.

Inoltre, l'anzidetta operazione informatica, come già fatto presente in passato, eviterebbe al Garante di chiedere ogni volta i relativi dati agli uffici competenti, consentendo invece di acquisirli direttamente per la trattazione delle pratiche segnalate dai contribuenti; tutto ciò con grande risparmio di tempo e di lavoro sia da parte del Garante e sia per gli stessi uffici finanziari.

Si rammenta che le interrogazioni all'Anagrafe Tributaria per conoscere lo **stato dei rimborsi**, sono autorizzabili gli impiegati degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, mentre l'Ufficio del Garante può agire soltanto a seguito di richiesta rivolta alla locale Direzione Regionale e conseguente sua autorizzazione. In conclusione, sulla esposta questione, come è stato già richiesto altre volte, **sarebbe necessario intervenire direttamente presso l'Agenzia delle Entrate affinché la stessa conceda a tutti i Garanti la possibilità di utilizzare tale procedura**, anche se, come si sa, non si potrà mai eliminare completamente la documentazione cartacea.

Quanto all'**organico della segreteria**, le 2 unità assegnate all'Ufficio assicurano continuità ed efficienza ai servizi d'istituto. Inoltre, stante la specifica esperienza acquisita nel tempo, le due addette, con professionalità e diligenza, collaborano efficacemente con i componenti del Collegio, manifestando sempre la massima disponibilità, correttezza e cortesia sia in ufficio che con i contribuenti.

Con l'occasione, in questa sede, si ritiene opportuno segnalare una **questione inerente l'anzidetto personale di segreteria**. Nei primi mesi del 2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto a tutto il personale di effettuare la cosiddetta "ricognizione delle esperienze lavorative" attraverso la quale ognuno degli addetti doveva indicare, in base all'attività lavorativa effettivamente svolta, la "famiglia" ed il "mestiere" di appartenenza effettuando la scelta tra quelli indicati in un elenco appositamente predisposto a livello centrale e pubblicato anche sul sito INTRANET dell'Agenzia stessa.

Come avvenuto anche in altre Regioni, il personale in servizio presso questo Garante, qui assegnato dalla locale Direzione Regionale, **ha sollevato la possibile inapplicabilità tecnica di tale procedura in quanto le mansioni specifiche svolte all'Ufficio del Garante non potevano essere ricondotte, se non in modo assai generico, alle voci dettagliatamente ed appositamente predisposte proprio per chi opera presso gli uffici dell'Agenzia Entrate, chiedendo al personale della Direzione Regionale addetto alla rilevazione di segnalare a livello centrale la problematica per verificare la praticabilità di una eventuale sospensione della procedura che, peraltro, avrebbe riguardato un numero di soggetti irrisorio a livello nazionale**.

Poiché nessun riscontro è stato dato alle obiezioni sollevate, **anche il personale delle segreterie dei Garanti ha dovuto effettuare nei tempi stabiliti la "ricognizione" utilizzando quindi i parametri ed i criteri prefissati per il personale dell'Agenzia Entrate**.

Si segnala in questa sede il problema onde verificare l'opportunità di un riesame della procedura effettuata, prevedendo la partecipazione anche dei Garanti tra i soggetti interessati, anche perché al personale suddetto non viene riconosciuta alcuna specifica professionalità e quindi nessun tipo di riconoscimento, né tecnico né economico.

Circa il problema riguardante **la fornitura di materiale da consultazione** indicato nelle precedenti relazioni, va segnalato che recentemente, grazie all'immediato intervento da parte del Direttore Regionale in carica, **è stato sottoscritto, a favore dello scrivente, un abbonamento ad una ben nota rivista di carattere tributario scelta da quest'ultimo**; inoltre, avverrà a breve anche la fornitura di testi, codici e altro materiale ritenuto utile dai componenti dell'Ufficio scrivente.

Va segnalato infine che, all'inizio del 2008, è stata comunicata anche la possibilità di utilizzare il materiale facente parte della Biblioteca della locale Direzione Regionale.

3) Proposta di "autonomia di bilancio" per l'Ufficio del Garante

E' già stata **evidenziata in tutte le precedenti relazioni, semestrali ed annuali**, l'opportunità di pervenire ad una **completa autonomia di bilancio** del Garante rispetto alla attuale posizione di dipendenza dalla Agenzia delle Entrate che deriva, come è noto, dalla formulazione dell'art. 13, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente. **In attesa che le disposizioni di riforma del suddetto art.13 stabiliscano più precise competenze sulla gestione dell'Ufficio, se ne ribadisce la assoluta necessità.**

Per ora, per realizzare la piena autonomia del medesimo rispetto all'Agenzia delle Entrate basterebbe, per esempio, **che nei capitoli di spesa di cui all'art. 20 della L. 212/2000**, finora utilizzati solo per i compensi dei componenti e le relative indennità di missione, e dopo una attenta **valutazione dei costi operativi** degli Uffici dei Garanti (ora sostenuti dall'Agenzia delle Entrate ma comunque coperti dal Ministero in base ad apposita convenzione), **venissero compresi anche appositi fondi per i suddetti costi operativi.**

Si consentirebbe così ai Garanti di selezionare le spese da affrontare, fermo restando che tutta l'operazione non avrebbe particolari costi aggiuntivi ed inoltre sarebbe finalizzata ad ottimizzare la spesa nel rispetto dei limiti prefissati.

Finché ciò non si sarà realizzato, si potrebbe agire in alternativa, nell'ambito dei fondi assegnati alla Direzione Regionale, **riservando una apposita voce distinta e separata destinata alla sola gestione dell'Ufficio del Garante.**

4) Considerazioni comparative sui risultati raggiunti e proposte per la maggiore incisività dei poteri d'intervento. Questioni particolari emerse nell'anno 2007 nel rapporto Fisco-contribuente

Come già da tempo evidenziato, una prima valutazione di fine anno sull'attività espletata concerne il **ridotto numero di istanze presentate, dovuto a nostro avviso - come già ampiamente segnalato - alla scarsa conoscenza della figura del Garante presso tutti i cittadini italiani e contribuenti, in particolare.**

Anche i molti risultati positivi raggiunti sono di fatto poco conosciuti dal pubblico; essi, ad avviso dello scrivente, potranno essere più favorevolmente valutati solo quando il numero delle pratiche sarà considerevolmente aumentato. Ciò, è bene ricordarlo, può avvenire soltanto se **saranno rese disponibili maggiori risorse finanziarie da indirizzare ad una efficace azione conoscitiva consistente in incontri, riunioni, convegni e quant'altro occorra a far comprendere, soprattutto ai semplici cittadini, che lo Stato è sempre vicino a loro in qualunque momento**

In termini pubblicitari, poi, non va dimenticato l'enorme contributo che potrebbero dare la **Stampa e la Televisione.**

Questioni particolari emerse nell'anno 2007 nel rapporto Fisco-contribuente

Oltre alle problematiche specifiche esposte alla precedente pag. 5, alla voce "casi particolari", si ritiene utile evidenziare i seguenti punti che si ritengono significativi per un miglioramento del rapporto tra singoli contribuenti ed Amministrazione finanziaria:

1)- con riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto dei Diritti del contribuente si segnala ancora una volta che a tutt'oggi **non risultano ancora emanati i regolamenti previsti, rispettivamente, dall'art. 8, comma 8, che dovrebbe disciplinare l'estinzione dell'obbligazione tributaria attraverso il sistema della compensazione, e dall'art. 15 che riguarda il codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.**

Il primo sarebbe di grande importanza per bilanciare le posizioni delle parti nel rapporto tributario, disciplinando finalmente condizioni, forme e criteri dell'esercizio della compensazione, **il secondo** perché, anche se sostanzialmente il personale civile e militare che effettua le operazioni di verifica si è conformato di fatto alle disposizioni contenute nell'art.12

anche senza l’emanazione del suddetto regolamento, vanno comunque chiariti tutti i punti che potrebbero fornire lo spunto per potenziali conflittualità nei rapporti tra le parti coinvolte nelle verifiche stesse.

2)- quanto alle proposte di modifica e di integrazione delle disposizioni legislative e amministrative riguardanti la figura del Garante e la sua attività, con specifico riferimento all’art.13 dello Statuto medesimo, in questa sede non si ritiene di riproporle, ma si richiama l’ormai ben nota proposta di legge assegnata alla Commissione Finanze del Senato (AS 1193) avente come 1° firmatario l’On.le Giorgio Benvenuto ed altri parlamentari, di cui si auspica una rapida conclusione anche per le positive ricadute che esso potrebbe avere sui rapporti con l’Amministrazione finanziaria e per una migliore definizione della figura e delle competenze del Garante.

3)- si ribadisce inoltre, come già fatto in precedenti occasioni, che il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente risulta ancora oggettivamente ostacolato da una eccessiva produzione legislativa, che talvolta mette in difficoltà -oltre i contribuenti- anche gli addetti ai lavori; sarebbe auspicabile quanto meno una operazione di semplificazione e di coordinamento che consenta, per esempio, attraverso l’emanazione di Testi Unici per i singoli tributi, a tutti gli operatori del settore fiscale di muoversi con maggiore sicurezza nella massa di leggi e di altri provvedimenti che spesso si sovrappongono, creando incertezze e disagio nei contribuenti, per arrivare infine alla più volte auspicata “ chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie” di cui all’art. 2 dello Statuto.

Troppe sono infatti le deroghe riscontrate ai suddetti principi generali: esse si manifestano o con “interpretazioni autentiche” che vanno magari a favorire con effetto retroattivo una delle parti in causa (come quella che nell’ambito della finanziaria 2006 ha riguardato le aree fabbricabili), o con l’emanazione di provvedimenti composti di un solo articolo ma con centinaia di commi che contengono disposizioni sulle più disparate materie, anche non tributarie, oltre ad altre, sparse tra decreti e leggi di conversione, che non indicano mai il contenuto sintetico delle norme richiamate e senza riportare il testo di quelle modificate, per non parlare degli emendamenti (presentati ed approvati e che, talvolta, più che rettificare od integrare, sono tali da stravolgere completamente il testo originario), nonché di eventuali successive circolari esplicative emanate dall’Amministrazione finanziaria.

L’esperienza maturata nel tempo dai Garanti ha consentito di rilevare molte carenze nella effettiva generale applicazione dei principi basilari esposti nello Statuto: si auspica che i

precetti ivi contenuti non vengano solo considerati come un manifesto di buone intenzioni, ma che il Governo, il Parlamento e l'Amministrazione finanziaria si conformino spontaneamente ad essi, senza bisogno di ulteriori interventi a livello costituzionale.

Il sistema tributario dovrebbe ispirarsi alla semplificazione delle leggi e dei procedimenti amministrativi, per dare **certezza e stabilità** alle disposizioni normative che regolano i rapporti tributari, evitando continue modifiche all'ordinamento e codificando, come già avanti auspicato, l'intera materia tributaria.

Firmato IL PRESIDENTE

(Dr. Nicolò Restivo)

Firmato IL COMPONENTE

(Dr. Emanuele Taddonio)

Firmato IL COMPONENTE

(Gen. Paolo Pasini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/93.